



## *Città di Savona*

### **Polizia Locale**

#### **Unità Operativa Gestione Emergenze di Protezione Civile**

### **Sintesi delle principale disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 applicabili dal 4 maggio ed efficaci sino al 17 maggio 2020**

#### **Cosa fare 2**

#### Cosa posso fare

- a) mi posso spostare per esigenze lavorative, necessità, motivi di salute, e per incontrare congiunti<sup>1</sup>;
- b) posso rientrare al mio domicilio, abitazione o residenza;
- c) posso recarmi nei parchi e nei giardini senza fare assembramenti<sup>2</sup> e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- d) posso fare attività **sportiva individualmente**, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri;
- e) posso fare attività **motoria individualmente**, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- f) posso riprendere le sessioni di allenamento se sono un atleta, professionista e non professionista, di discipline sportive individuali - riconosciuto di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazioni ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, senza alcun assembramento ed a porte chiuse.

---

1 senza fare assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

2 insieme generico di più persone ravvicinate tra loro, senza un numero preciso (ndr).

## Cosa NON posso fare

- a) trasferirmi o spostarmi in una Regione diversa dalla quale mi trovo, salvo che per esigenza lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute;
- b) non posso uscire dal mio domicilio/abitazione se ho la febbre maggiore di 37,5°C;
- c) non posso uscire dal mio domicilio/abitazione se sono stato sottoposto alla quarantena o sono risultato positivo al virus;
- d) non posso fare assembramenti in luoghi pubblici e privati;
- e) non posso recarmi nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini - dette aree devono rimanere chiuse -;
- f) non posso svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

## Cosa é sospeso

- a) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, sia in luogo pubblico sia privato;
- b) sono sospesi eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici sia in luogo pubblico sia privato es: feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualsiasi tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi é sospesa ogni attività;
- c) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei, istituti e luoghi della cultura<sup>3</sup>;
- d) sono sospese le procedure concorsuali private fatto salvo che la valutazione sia fatta esclusivamente su basi curricolari ovvero con modalità a distanza;
- e) sono sospesi i concorsi pubblici<sup>4</sup>;
- f) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri

---

<sup>3</sup> Sono istituti e luoghi di cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali – art. 101 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 – es: Il Priamar é un complesso monumentale.

<sup>4</sup> “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, **((e' sospeso))** per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.” - v. comma 5 art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 pubblicato su G.U. n. 110 del 29 aprile 2020.

- benessere, centri termali<sup>5</sup>, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- g) sono sospese le attività commerciali al dettaglio;
  - h) sono sospesi i mercati indipendentemente dalla tipologia svolta;
  - i) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
  - j) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chiusi), posti all'interno delle stazioni;
  - k) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chiusi), nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
  - l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, fra i quali parrucchieri, barbieri, estetisti, diverse di quelle di cui all'allegato 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2020<sup>6</sup>.

## Cosa NON é sospeso

- a) non é sospesa l'apertura nei luoghi di culto ma é condizionata all'adozione di misure organizzative per evitare assembramenti ed il mantenimento della distanza sociale;
- b) non sono sospese le cerimonie funebri ma sono consentite solo con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque sino ad un massimo di 15 (quindici) persone, la funzione dovrà svolgersi preferibilmente all'aperto, con protezione delle vie respiratorie ed a distanza rigorosa di almeno un 1 (uno) metro;
- c) non sono sospese le attività commerciali per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate all'allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020<sup>7</sup>, sia

---

<sup>5</sup> Fatta eccezione per le erogazioni delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.

<sup>6</sup> Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie ; Servizi di pompe funebri e attività connesse. (tratto da Allegati n.2 DPCM 26/04/2020).

<sup>7</sup> "Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale

nell'ambito degli esercizi di vicinato (negozi) sia nell'ambito delle media e grande distribuzione (supermercati e ipermercati), anche se ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività consentite fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;

- d) non sono sospesi i mercati per la vendita di soli generi alimentari *(da lunedì 4 maggio 2020 riaprirà il mercato del lunedì e quello del mercoledì di tali generi in Piazza del Popolo – lato levante-, in Via Monti e in Via Brusco, alla condizione rigorosa del mantenimento della distanza interpersonale, del divieto di assembramenti e con l'utilizzo di mascherine per commercianti e clienti v. ordinanza sindacale n. 24 del 30 aprile 2020)*;
- e) non sono sospese le attività di edicolanti, tabaccai, farmacie, parafarmacie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;
- f) non sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **con consegne a domicilio**, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;
- g) non é sospesa la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), **con asporto a condizione**: del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro; del rispetto del divieto di consumo all'intero dei locali di ristorazione; del rispetto del divieto di sostare nelle immediate vicinanza degli stessi;
- h) non sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- i) non sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), siti negli ospedali con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro.

---

per ottica e fotografia;Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.” (tratto da Allegati n.1 DPCM 26/04/2020).

# ATTENZIONE!!

## Per le attività NON sospese

Gli esercizi commerciali la cui attività non é sospesa si ricorda i generi alimentari e quelli di cui alla nota 7 – Allegati 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020- e le altre attività sopraccitate devono assicurare:

- a) la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
- b) che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- c) che sia impedito di stazionare all'interno dei locali – o comunque nelle aree adibite alla vendita - oltre il tempo necessario per gli acquisti;
- d) siano attuate le raccomandazioni di cui all'allegato 5 del predetto D.P.C.M ovvero:
  - *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.*
  - *Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.*
  - *Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.*
  - *Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.*
  - *Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.*
  - *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
  - *Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:*
    - a) *attraverso ampliamenti delle fasce orarie;*
    - b) *per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;*
    - c) *per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*
  - *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.*

**Nota bene. Le succitate attività possono essere soggette a modifica, con ulteriori decreti governativi, da decreti della Regione Liguria o da ordinanze sindacali  
– segui sempre gli aggiornamenti -**

Per ulteriori chiarimenti o segnalazioni chiama il numero della Polizia Locale 0198310447

o manda una mail a : [polizia.municipale@comune.savona.it](mailto:polizia.municipale@comune.savona.it)

nel limite del possibile cercheremo di esserti utile

**Infine, si ricorda l'obbligo su tutto il territorio nazionale di usare protezioni per le vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non é possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.**

**Nota Finale.** La presente é stata redatta per l'uso dei nostri operatori di Polizia e viene resa pubblica nel tentativo di semplificare la lettura al cittadino della complessa attività normativa in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; pur tuttavia essa é il frutto della libera interpretazione riassuntiva della norma. In tal senso, fa fede il testo governativo – DPCM 26 aprile 2020 – e le sue interpretazioni autentiche ( FAQ Ministeriali ) nonché le norme regionali – integrative o modificative - e le loro interpretazioni autentiche( FAQ Regionali). In tal senso, ci si manleva da responsabilità per errori od omissioni non volute. Il Comandante dott. Igor ALOI